

7 MAGGIO  
2017



PUNTO DI VISTA

Chi la spunterà tra Theresa May e Jean-Claude Juncker?  
Tutti e due, intanto, continuano a far la voce grossa

# Braccio di ferro UE-GB?

di Toni  
De Santoli  
toni.desantoli@gmail.com



**D**OPO IL GELO riscontratosi il 27 aprile scorso in occasione della cena svoltasi a Londra fra il Primo Ministro britannico Theresa May e il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, la Ue fa ancor più la voce grossa con la Gran Bretagna e la Gran Bretagna fa ancor più la voce grossa con l'Unione Europea. A questo punto, state pur certi che alle elezioni politiche fissate nel Regno Unito per l'8 giugno, saranno ancora volta i Tories a vincere, magari non con un grosso scarto di voti, ma vinceranno. Uscirà così assai rafforzata la posizione di Theresa May la quale in questi ultimi mesi ha dimostrato un carattere di ferro, ha dimostrato la forza delle proprie convinzioni, ha preso di petto la Ue e con la Ue ha ingaggiato un magnifico "pugilato" in nome della sovranità nazionale britannica, in nome dei supremi interessi del popolo britannico, interessi che non possono in nessun modo essere quelli di polacchi, rumeni, slovacchi, ceki, lituani, lettoni, bulgari, e neanche di noi italiani, nemmeno dei francesi, dei tedeschi... Se ne renderebbe conto anche un ginnasiale nostrano di tanto tempo fa.

La Torre di Babele rappresentata dai 27 Paesi che compongono l'avidio "mostro" chiamato Unione europea, provocherebbe nausea anche in un Fanfani, in un Colombo, in un Segni, perfino in un Andreotti: in personaggi tutt'altro che anti-europeisti, esponenti politici fieri d'aver partecipato alla creazione del MEC, del Mercato Unico Europeo, entrato in vigore il primo gennaio del 1958: nessuno dei governanti italiani, francesi, tedeschi, belgi di quell'epoca si sognò di attentare alle sovranità nazionali. Sovranità nazionali calpestate dagli oligarchi di Bruxelles e subito svendute da leader di assoluta perniciosità - tanto per parlare di casa nostra - quali Romano Prodi e Silvio Berlusconi.

Jean-Claude Juncker, lussemburghese, agente dell'alta finanza, un "freddo" che fa paura, un metodico che fa altrettanta paura, è

convinto che la Gran Bretagna alla fine cambierà orientamento, rientrerà nella Ue, e vi rientrerà "pentita" per aver tanto osato... Juncker dev'essere uno di quelli che in Gran Bretagna non ha mai trascorso più di un paio di giorni per volta; tutt'al più, forse, una quindicina di giorni; al massimo un mese: troppo poco.

Dev'essere uno che avrà di certo letto un po' di Greene, Dickens, Hardy, Forster: troppo poco anche questo. E' uno che non ha alcuna padronanza della lingua inglese, uno che non è in grado d'afferrare lo spirito della "Englishness", della "Britishness". E' uomo che ricopre, eccome, uno dei più alti incarichi istituzionali che si possano ricoprire su questa Terra, ma è comunque un oligarca, un teocrate che nulla sa del Cricket, nulla sa del Rugby, nulla sa dello spirito d'indipendenza che da mezzo millennio, se non di più, anima il popolo inglese e anima i popoli raccolti sot-

to il vessillo del Regno Unito, all'ombra della Union Jack.

Nulla sa dell'ecclettismo inglese, quindi della versatilità inglese, dell'ingegno inglese - della volontà, della risolutezza "British". E' uno che non conosce Elisabetta I, che non conosce Wellington, Kitchener, nemmeno Churchill e Attlee; e neanche la Thatcher e l'apparato militare britannico che nel 1982 non batté ciglio quando dalla "lady di ferro" ricevette l'ordine d'avventarsi sulle Isole Falklands appena invase dagli argentini e, anzi, andò al combattimento con lucida veemenza, con impeccabile senso strategico e tattico.

Juncker nulla sa del trascendentalismo, del senso poetico innato negli inglesi: come innata è negli inglesi la coscienza di se stessi e quindi dei supremi interessi nazionali. Non sa che gli Inglesi non possono essere vinti! A vincerli ci hanno provato, e a più riprese, spagnoli, francesi, tedeschi. Ci provarono

Filippo II, Napoleone, Mussolini, Hitler: ognuno di loro fallì. A Napoleone, Mussolini, Hitler questo fallimento costò il Potere.

La Ue alla Gran Bretagna per lo sganciamento di Londra dalla Torre di Babele Terzo Millennio chiede cifre a dir poco esose e le cui entità, care lettrici, cari lettori, le avrete già trovate in cronaca. Sono, sissignori, cifre scandalose. E a quale titolo? La Ue stessa non sa spiegarlo poiché da parte sua di tratta di pretese, di pretese addirittura brutali; di un risarcimento che sconfinava nell'estorsione. Juncker quindi fa fuoco e fiamme. Minaccia la Gran Bretagna con crescente ostilità, con crescente ira. Ma il Regno Unito non sgancerà una sola sterlina... Che succederà, allora? Bombardieri della Ue raderanno al suolo Londra, Manchester, Birmingham, Liverpool, Southampton...? Armate dell'Unione Europea

sbarcheranno sulla costa dell'East Anglia? Truppe paracadutate della Ue scenderanno sulle Bianche Scogliere di Dover...? La Ue conquisterà alla svelta Londra e al 10 di Downing Street insiederà il proprio "gauleiter"? Sui Windsor stessi si punteranno fucili mitragliatori...?

Come Stalin nel 1945 domandò con tagliente sarcasmo "di quante Divisioni dispone il Papa?", noi ora chiediamo di quante Divisioni dispone l'Unione Europea...

Vedrete che la Gran Bretagna procederà lungo la propria strada e questo vorrà dire che la Ue sarà andata a picchiare in modo assai doloroso la testa contro la "Britishness" al meglio della propria condizione. Jean-Claude Juncker non ha ancora capito con chi ha a che fare.

Nella foto, Theresa May e Jean-Claude Juncker



L'AVVOCATO

di Alfredo  
Perugi  
lawfirmperugiusa@gmail.com

## Adozioni di maggiorenni stranieri: l'iter da seguire

**L**A PRELIMINARE allegazione documentale da presentare a corredo del ricorso così come rigorosamente richiesta dal Tribunale di Roma, nonché un cliente senz'altro qualificato, mi hanno permesso di affrontare diverse criticità in una procedura a me non certamente nuova quale quella dell'adozione di maggiorenne. Dell'iter, come di alcuni adempimenti, ci siamo già occupati in due precedenti articoli. Il presente studio è un completamento su altri post sentenza e che vedremo saranno a carico della parte interessata. Il Tribunale, infatti, non cura alcun passaggio salvo trasmettere la sentenza all'Agenzia delle Entrate per la sua registrazione.

Una volta accolto il ricorso volto all'adozione di un maggiorenne e ottenuto il visto da parte del PM, la sentenza dovrà essere trascritta presso gli Uffici di Stato Civile. Condizione necessaria per la sua trascrizione è l'ottenimento della residenza dello straniero in un Comune italiano. L'adottato, infatti, si trova generalmente sul territorio unicamente in virtù di un permesso turistico che gli ha consentito di presenziare all'udienza per prestare il suo consenso. Lo straniero possiede quindi una temporanea dimora, magari presso l'abitazione dell'adottando. Alla scadenza dei tre mesi, tuttavia, dovrà lasciare il Paese ed attendere il provvedimento. Ovviamente la residenza è legata all'ottenimento preventivo di un permesso di soggiorno non certamente turistico. Sappiamo infatti che a differenza di ciò che avviene nell'adozione di minorenni, l'adottato maggiorenne non acquistando immediatamente la cittadinanza, avrà bisogno di un titolo per la sua permanenza. Sarà pertanto costretto a richiedere un per-

messo di soggiorno (es. per motivi familiari) la cui durata non sempre viene concessa per egual periodo.

Ottenuto il permesso di soggiorno, ci si recherà all'Ufficio dell'anagrafe per ottenere con questo la residenza. Il certificato di residenza, copia conforme della sentenza di adozione munita della formula di passaggio in giudicato, saranno i documenti che legitimeranno la trascrizione presso l'Ufficio di Stato Civile. Lo straniero, come in precedenza già detto, vedrà anteposto il cognome dell'adottante unicamente decorsi cinque anni e ciò presentando all'Ufficio dell'Anagrafe l'atto di nascita in originale tradotto ed apostillato.

Sia "ab origine" così come successivamente, si può presentare una prima criticità. L'adottante potrebbe non essere in possesso dell'atto di nascita in originale che poi dovrà essere tradotto e apostillato. Tale documento è ovviamente un documento essenziale al deposito del ricorso e lo sarà anche successivamente, decorsi cinque anni. In tali ipotesi - invero non remote - occorrerà richiedere con ricorso alla Volontaria Giurisdizione del medesimo Tribunale, la "formazione di un nuovo atto di nascita".

Nell'ipotesi in cui, al contrario, l'adottante ne abbia sin da subito il possesso e ne abbia curato la traduzione e l'apostilla, potremmo comunque avere qualche futura difficoltà per la trascrizione, ritenendo qualche Ufficio che l'atto di nascita sia non più idoneo in quanto scaduto. Certo potrebbe essere richiesto un nuovo atto di nascita tradotto e apostillato, ma talvolta vi sono delle implicazioni di ordine pratico. Invero, ritengo che tale atto, valido quale allegato al ricorso, non possa essere considerato successivamente invalido ai fini della trascrizione stante il decorso di cinque anni.

L'atto di nascita in forza dell'art. 44 DPR 445/2000 non è un atto soggetto a modifica a differenza di quello che potrebbe avvenire in seno ad un certificato di residenza, ovvero in quello dello stato di famiglia. Una seconda criticità che si potrebbe presentare invece nelle more dell'ottenimento del provvedimento, riguarda la scadenza del permesso di soggiorno. Se lo straniero, prestato il consenso davanti al giudi-

ce, non volesse lasciare il Territorio perché in attesa della sentenza di adozione e ritenendo inopportuno l'espatrio, potrebbe rischiare l'espulsione?

Se la permanenza irregolare non supera i sessanta giorni, senz'altro l'ordine di espulsione sarà più difficile. Sovente, nel dubbio, il maggiorenne prossimo a diventare figlio adottivo, lascerà il Paese, ma si tratta nella maggior parte di cittadini Extra UE.

Ora, non posso certo consigliare di commettere una irregolarità solo perché il viaggio può risultare dispendioso, ma all'atto pratico non sempre questi è sempre così agevole (si pensi all'ipotesi di un Paese lontano) ovvero opportuno (es. il Paese è soggetto a un conflitto bellico). Dubito tuttavia che lo straniero - tratto in stato di fermo per esempio per un semplice controllo presso la stazione ferroviaria - possa essere poi espulso poiché il suo permesso di soggiorno è venuto meno durante quel breve periodo di attesa della sentenza che legittimerebbe la sua presenza. L'espulsione non può essere infatti automatica, ma deve essere valutata caso per caso e ciò proprio perché deve essere accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della sua permanenza sul territorio nazionale. L'adottando per evitare tutto ciò, non può tuttavia richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Tale permesso infatti, ha natura eccezionale nel processo penale ed emanabile solo in presenza di documentate esigenze che rendano necessaria la permanenza dello straniero in Italia.

In siffatte ipotesi - al vuoto formalismo di qualche Questura al vuoto formalismo di qualche Questura - si potrà ad ogni modo contrastare l'espulsione invocando l'orientamento della Cassazione che muove dalla non automaticità dell'allontanamento. L'art. 5 co.5 T.U., infatti, impone all'Amministrazione Pubblica di prendere in considerazione, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, i "nuovi sopraggiunti elementi" favorevoli allo straniero, quali, nel nostro caso, l'intervenuto provvedimento di adozione.